



Al via la “Riforma sul Fisco”

Sulla G.U. 14.8.2023, n. 189 è stata pubblicata la Legge n. 111/2023, contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”. In sede di approvazione sono state introdotte una serie di novità, di seguito illustrate. L’attuazione della Riforma fiscale è improntata ai seguenti principi / criteri generali: 1) stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere

famiglie/lavoratori/imprese. In sede di approvazione è stata inserita la previsione che il predetto principio/criterio generale va attuato: A) nel rispetto della progressività e dell’equità del sistema tributario; B) soprattutto al fine di sostenere le famiglie ed in particolare quelle in cui sono presenti disabili, e i giovani che non hanno compiuto 30 anni; C) prevenire, contrastare e ridurre l’evasione/elusione fiscale, attraverso: – l’utilizzo dei dati presenti in Anagrafe tributaria/potenziamento dell’analisi del rischio/ricorso a tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale/ rafforzamento dell’adempimento collaborativo, ovvero

aggiornamento/introduzione di istituti (anche premiali) finalizzati a favorire forme di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti; D) l’utilizzo dei dati ricavabili dalla fattura elettronica/corrispettivi telematici, nonché la piena realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati; E) in sede di approvazione è stata inserita la previsione della possibilità di compensare la

riduzione della pressione fiscale con le risorse, accertate come permanenti, derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di riduzione del debito); F) razionalizzare e semplificare il sistema tributario con riferimento: – a un utilizzo efficiente (anche sotto il profilo tecnologico), da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; – all’individuazione/eliminazione dei micro-tributi, ossia quei tributi per i quali, a fronte di un gettito trascurabile per l’Erario i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati; – alla normativa fiscale degli Enti del Terzo settore/non commerciali; G) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contribuenti prevedendo: – la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso dell’Agenzia; – nuove / più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza; – accesso facilitato ai servizi per le persone anziane / con disabilità; H) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento/destinazione di beni e diritti a favore di persone con disabilità; I) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli Enti territoriali di cui alla Legge n. 42/2009 (Federalismo Fiscale), al D.Lgs. n. 68/2011 (Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province) e agli Statuti speciali per le Regioni a

statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano; L) revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche/società/enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la prassi internazionale e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. In sede di approvazione è stato precisato che, con riferimento alla residenza fiscale, deve altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile; M) promuovere misure finalizzate a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale; N) in sede di approvazione è stato inserito il recepimento della Direttiva UE n. 2022/2523, relativa alla definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale c.d. “Global minimum tax” per i Gruppi multinazionali di imprese/Gruppi nazionali su larga scala nell’UE. In particolare, è prevista l’introduzione: – di un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale/nazionale e soggette a una bassa imposizione; – di un regime sanzionatorio (conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi) per la violazione degli adempimenti

riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e di un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi; O) in sede di approvazione è stata inserita inoltre la semplificazione/razionalizzazione del regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), modificando i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia. Prendendo le mosse da tali argomentazioni l'approvazione

definitiva della "Riforma fiscale" intende perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA), come di seguito evidenziato. In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti previsioni: 1) l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla tredicesima mensilità, agli straordinari e ai premi di produttività spettanti ai lavoratori dipendenti; 2) la periodicità mensile dei versamenti degli

acconti e dei saldi dovuti dai lavoratori autonomi/imprenditori individuali / soggetti ISA, e possibile di riduzione della ritenuta d'acconto; 3) l'introduzione di incentivi fiscali per le imprese riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei relativi costi.

Credito d'imposta beni strumentali e cessione del bene agevolato

L'art.1, comma 1060, Legge n. 178/2020, dispone che qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente,

escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Pertanto, il maggiore credito va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si è verificato tale evento, senza sanzioni ed interessi. In

assenza di diverse indicazioni dell'Agenzia, si ritiene che per il riversamento del credito di imposta vada utilizzato il codice tributo relativo al credito di imposta

Gli adempimenti per applicare la cedolare secca nelle locazioni turistiche brevi

Come disposto dall'art. 4, D.L. n. 50/2017, le c.d. "locazioni brevi" consistono in contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di biancheria e pulizia, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Tali contratti possono essere stipulati anche mediante esercenti attività

di intermediazione immobiliare oppure attraverso portali telematici che "incrociano" domanda ed offerta di immobili da locare. Quanto all'applicazione del regime della cedolare secca, va premesso che per i contratti in esame: 1) non sussiste l'obbligo di forma scritta; 2) deve essere effettuata la comunicazione delle generalità del conduttore; 3) non sono soggetti ad obbligo di

registrazione. Pertanto, come previsto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 7 aprile 2011, il locatore può applicare la cedolare secca: A) direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (relativa all'anno in cui il reddito si è prodotto); B) esercitando l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o registrazione volontaria del contratto.



ROVIGO
Viale del lavoro, 4
0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
+39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
0425.52262

seguici anche su:
www.impresero.it
Facebook Twitter